



Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

RELAZIONE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA **2019**



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2019

Comitato provinciale per le comunicazioni

Redatto in marzo 2020

Ai sensi delle vigenti leggi statali e provinciali, entro marzo di ogni anno il Comitato deve presentare al Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) una relazione sull'attività svolta. La presente relazione descrive la situazione attuale del sistema di comunicazione a livello provinciale e illustra le principali attività e iniziative del Comitato nell'anno appena trascorso.

Comitato provinciale per le comunicazioni

39100 Bolzano | Via Dante, 9

Tel. 0471 946 040 | Fax 0471 946 049

info@cpc-bz.org | www.cpc-bz.org

PEC: kommunikationsbeirat.comprovcomunicazioni@pec.prov-bz.org

Orario per il pubblico

lunedì e martedì: 09.00 – 12.00

giovedì: 09.00 - 12.00 e 14.30 – 17.00

venerdì: 09.00 - 12.00

Tutte le denominazioni riferite a persone includono entrambi i sessi

Grafica

Fuchsdesign

Foto copertina: Photo by Headway on Unsplash

Foto pagina 11: Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

INDICE



1. Che cos'è il Comitato? Cosa fa il Comitato?	05
2. Le funzioni proprie del Comitato per le comunicazioni	09
3. Le funzioni delegate del Comitato per le comunicazioni	13
4. Iniziative e attività particolari	23



Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

IL COMITATO PER
LE COMUNICAZIONI



CHE COS'È IL COMITATO?
COSA FA IL COMITATO?



Che cos'è il Comitato?

Il Garante dei media e della comunicazione in Alto Adige

Il Comitato provinciale per le comunicazioni è un organismo di governo e di controllo del sistema di comunicazione in Alto Adige. La sua supervisione comprende una vasta area: dalla teleradiodiffusione alle telecomunicazioni, dalla stampa alle attività di comunicazione delle amministrazioni pubbliche. Il Comitato è insediato presso il Consiglio provinciale, ma allo stesso tempo è un organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni AGCOM: in un certo senso la sua succursale altoatesina.



Chi forma il Comitato?

Professionisti del settore mediatico di tutti e tre i gruppi linguistici

Il Comitato è composto da sei esperti del settore delle comunicazioni, dell'informazione, delle telecomunicazioni. È presieduto dal Presidente, che è nominato dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura. Anche il vicepresidente viene nominato dalla Giunta, mentre gli altri quattro membri vengono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale. La composizione del comitato deve rispettare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici presenti in Alto Adige, garantendo anche la presenza del gruppo linguistico ladino.

Un componente viene eletto su proposta della minoranza politica.

I membri del Comitato possono rimanere in carica per un periodo massimo di due legislature.



Turnover per quattro componenti del Comitato

Il 2019 un anno di transizione

Con le elezioni provinciali dell'autunno 2018 e l'inizio della nuova legislatura anche il Comitato doveva essere rinnovato. Questo processo ha richiesto più tempo del previsto e la nomina ufficiale dei membri ordinari – tutti e quattro sono stati eletti per la prima volta nel Comitato – è avvenuto solo a settembre 2019. Quell'anno è stato quindi in sostanza un periodo di transizione, durante il quale il Comitato si è dovuto limitare allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, vale a dire all'espletamento delle funzioni delegate da AGCOM, che sono, ovviamente, inderogabili.



Roland Turk
Presidente



Roberto Tomasi
Vice-Presidente



Judith Gögele



Eberhard Daum



Gerhard Vanzi



Burkard Zonin



Cosa fa il Comitato?

Si impegna per il pluralismo nel settore delle comunicazioni

Le responsabilità del Comitato per le comunicazioni sono suddivise in poteri „propri“ e „delegati“, in quanto il Comitato è sia un'Autorità di garanzia indipendente della Provincia dell'Alto Adige, sia un organo funzionale dell'Autorità AGCOM. Quest'ultima delega alcune funzioni di controllo rilevanti nel settore dei media e della comunicazione ai Comitati regionali e, nel nostro caso, provinciali.



Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

IL COMITATO PER
LE COMUNICAZIONI



LE FUNZIONI PROPRIE DEL
COMITATO PER LE COMUNICAZIONI

I suoi poteri sono sanciti dalla legge provinciale n. 6/2002, nonché dalle leggi statali n. 223/1990, n. 249/1997 e n. 28/2000.



Consulenza e studi:

il Comitato è l'organo consultivo della Provincia per tutte le questioni relative alla comunicazione. Nel corso del 2019, l'attenzione si è concentrata sulla consulenza per l'adattamento di alcuni dei criteri della legge provinciale sui sussidi per le radio, le televisioni e media online locali.

Il Comitato può anche commissionare studi e indagini con l'obiettivo di migliorare la qualità del settore dei media. Può inoltre presentare proposte al concessionario di servizio pubblico radiotelevisivo per quanto riguarda la trasmissione di programmi locali.



Sostegno ai media:

Il Comitato raccoglie le domande dei mezzi d'informazione per le sovvenzioni provinciali e redige le graduatorie dei media ammessi al sostegno pubblico. L'importo stanziato da parte della Giunta provinciale per il sostegno ai media si aggira intorno ai 1,5 milioni di euro all'anno. Nel 2019, 15 portali di notizie locali, 17 stazioni radio private e 3 stazioni televisive hanno beneficiato del finanziamento.

La tabella seguente elenca le domande di finanziamento pubblico per categoria e lingua:

TIPOLOGIA	NUMERO				
	totale	tedesco	italiano	ladino	bilingue
Radio	17	14	2	1	-
Televisioni	3	1	2	-	-
Internet	15	9	4	1	1
	35	24	8	2	1



Par condicio:

Il Comitato vigila sull'osservanza della legge statale n. 28/2000 sulla par condicio e, in caso d'infrazione, svolge le indagini preliminari in base alle quali l'Autorità di garanzia infligge le sanzioni. Radio e televisioni sono obbligate ad assicurare il pluralismo, specialmente in periodi preelettorali, ma anche al di fuori dei periodi elettorali o referendari. In questi ultimi le attività di comunicazione delle amministrazioni pubbliche sono fortemente limitate dalla legge sulla par condicio. La ratio di questa restrizione è quella di impedire alle amministrazioni di presentare il proprio operato in modo particolarmente positivo con l'intento di convincere gli elettori a confermare, con il loro voto, la loro fiducia agli amministratori uscenti.

Il Comitato durante il 2019 non ha riscontrato alcuna violazione della par condicio. Né in occasione delle elezioni europee, né durante il referendum su un progetto tramviario a Bolzano o le elezioni amministrative anticipate a Sarentino, Nova Ponente e Campo di Trens.





Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

IL COMITATO PER
LE COMUNICAZIONI



LE FUNZIONI DELEGATE DEL COMITATO PER LE COMUNICAZIONI

Le funzioni delegate del Comitato per le comunicazioni

Oltre alle loro funzioni proprie, tutti i Comitati regionali d'Italia sono stati gradualmente delegati dall'Autorità di vigilanza AGCOM ad esercitare ulteriori funzioni a partire dagli anni 2000. Ciò è stato sancito da apposite convenzioni, la più recente delle quali è stata firmata nel dicembre 2017. L'attuale convenzione tra l'AGCOM e il Comitato altoatesino - co-firmata dal Governatore e dal Presidente del Consiglio provinciale - è stampata nell'allegato a questo rapporto di attività.

-  **Conciliazione e definizione di controversie** tra operatori di telecomunicazione (internet, rete fissa, telefonia mobile, pay-tv) e i loro clienti.

-  **Tutela dei minori** in radio, televisione e nei nuovi media.

-  **Diritto di rettifica** di notizie false nelle radio e televisioni locali.

-  **Monitoraggio** delle televisioni locali in relazione al pluralismo nei programmi d'informazione, alle limitazioni previste per la pubblicità e all'obbligo di trasmettere programmi autoprodotti.

-  **Vigilanza** sulla trasparenza e rappresentatività dei sondaggi pubblicati dai mezzi d'informazione locali radiotelevisivi, in rete e su carta.

-  **Gestione del registro** degli operatori locali di comunicazione ROC.

Le funzioni delegate e il loro esercizio in dettaglio

Controversie con i fornitori di telecomunicazioni e la loro risoluzione

In seguito all'introduzione della risoluzione delle controversie con gli operatori di telecomunicazione attraverso la piattaforma digitale Conciliaweb, avvenuta nel luglio 2018, il 2019 è stato il primo anno in cui, fin dall'inizio, dal 1° gennaio, sono stati condotti i negoziati di conciliazione tra i fornitori di telecomunicazioni e i loro clienti solamente attraverso questa piattaforma.

Questo ci permette, per la prima volta, di fare un confronto tra il comportamento delle parti della controversia nell'era analogica e in quella digitale. Possiamo constatare che i clienti di telefonia e pay-tv hanno presentato approssimativamente lo stesso numero di richieste di arbitrato come negli anni precedenti. Questa sembra essere la prova che la digitalizzazione non ha avuto un effetto deterrente; gli utenti non sembrano essere restii ad interagire con i fornitori di servizi attraverso internet. Tuttavia, in caso di necessità, sono stati assistiti durante le operazioni di log in, dagli addetti del Comitato presso la sua sede a Bolzano.

Il Comitato è l'organo ufficiale di conciliazione per il settore delle comunicazioni.

Il suo servizio è gratuito

La procedura di risoluzione delle controversie dinanzi al Comitato per le comunicazioni è gratuita per tutti i clienti dei servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che abbiano concluso un contratto commerciale o che siano utenti privati. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di qualsiasi passaggio in tribunale.


La risoluzione delle controversie tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e i loro utenti è il compito più importante del Comitato, in termini del lavoro che richiede. Tuttavia, si tratta sicuramente di una delle competenze del Comitato più vicina ai cittadini, in quanto è aperta a tutti gli utenti telefonici (privati, professionisti e amministrazioni pubbliche).

La risoluzione delle controversie offre alle aziende e alle famiglie l'opportunità di risolvere i problemi telefonici in una procedura rapida e semplice e, soprattutto, di recuperare importi fatturati ingiustamente.

In sintesi:

- La **conciliazione** nel settore telefonico e della televisione a pagamento può essere esperita senza l'assistenza di un legale;
- è **obbligatorio** prima di andare in tribunale;
- ha la finalità del raggiungimento di un **accordo** che soddisfi tutte le parti;
- il **conciliatore** è indipendente e neutrale, in quanto è nominato dal Comitato;
- la **richiesta** di un tentativo di conciliazione viene presentata tramite la piattaforma internet chiamata CONCILIAWEB. L'Ufficio del Comitato provinciale per le comunicazioni fornisce assistenza alle cosiddette „categorie deboli" dei clienti. Sono considerati deboli i clienti che non sono esperti nell'uso di internet.

Nel 2019 sono state presentate 952 istanze di conciliazione. Circa lo stesso numero dell'anno precedente.




Con provvedimenti di urgenza il Comitato può far ripristinare linee o servizi interrotti

Sul Portale CONCILIAWEB i clienti telefonici hanno la possibilità di richiedere un ripristino immediato del servizio in caso di interruzioni, abusi o disservizi. Di seguito il Corecom invita la compagnia telefonica a ripristinare temporaneamente la fornitura del servizio fino alla risoluzione della controversia.


Nel 2019 sono state avviate complessivamente 94 domande per tali misure di emergenza. Anche in questo caso, il numero è simile a quello dell'anno precedente.

Controversie suddivise per fornitore

A livello statistico risulta molto interessante anche il numero di istanze presentate per ogni operatore. Il seguente grafico quantifica le controversie trattate dal Comitato nel 2019 per ogni operatore




Controversie per tipologia di contratto




Il secondo grado: si decidono qui le controversie più complesse

Nel 2019, il numero di richieste di definizione delle controversie, ovvero il ricorso alla seconda istanza dopo un tentativo di conciliazione fallito in prima istanza, è stato di 69. Un incremento notevole rispetto agli anni precedenti che il Comitato cercherà di riarginare.

Istanze di definizione pervenute negli ultimi anni



Istanze presentate per operatore nel 2019



Il Comitato come organo di vigilanza dei media locali

La tutela dei minori

Il Comitato provinciale per le comunicazioni presta particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani in televisione e nei nuovi media. Le vigenti leggi sui media vietano la trasmissione di contenuti che potrebbero pregiudicare lo sviluppo mentale e morale degli spettatori minorenni. Le emittenti che ignorano la protezione dei minori non solo sono multate, ma anche escluse dai contributi statali e provinciali.

Fortunatamente, nel 2019, al Comitato non è pervenuta alcuna denuncia di violazione delle disposizioni a tutela dei minori in televisione.

Inoltre, anche dai controlli a campione svolti dal Comitato non sono emerse violazioni da parte delle emittenti televisive locali. Tali controlli vengono effettuati anche mediante il monitoraggio delle emittenti locali svolto dai Comitati regionali per conto dell'AGCOM. Il monitoraggio è descritto al seguente capoverso.

Tuttavia, i Comitati regionali sono anche coinvolti nella tutela dei minori nelle emittenti sovraregionali: attraverso la loro appartenenza al Consiglio nazionale per la protezione della gioventù „Media e Minori“ insediato presso il Ministero per lo sviluppo economico.

Monitoraggio dei programmi televisivi – controlli a campione

Nell'ambito del suo ruolo di organo di vigilanza nel comparto della radiotelevisione locale, il Comitato ha sottoposto nel corso del 2019 ad un monitoraggio le trasmissioni televisive SDF e Video 33. Durante l'indagine non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni vigenti, in particolare del testo unico TUSMAR 177/2005.

I controlli a campione delle emittenti private locali comprende il catalogo completo di monitoraggio, che secondo le istruzioni dell'Autorità AGCOM deve concentrarsi sui seguenti campi di osservazione:

Protezione dei minori: le rigide disposizioni sulla protezione dei media minori sono descritte nel paragrafo precedente.

Tutela degli spettatori: i media devono rispettare anche la dignità degli adulti. I diritti fondamentali della persona devono essere rispettati in ogni momento. L'incitamento all'odio è vietato, così come le espressioni volgari e i comportamenti intolleranti, anche nelle trasmissioni sportive.

Rispetto dei principi del pluralismo: quest'area è suddivisa in un pluralismo socio-culturale, che deve tener conto di tutti i gruppi socialmente rilevanti, e in un pluralismo politico-istituzionale. In questo caso, si tratta di tenere conto nei programmi d'informazione in modo equilibrato di tutti i rappresentanti politici e istituzionali.

Restrizioni alla pubblicità: la pubblicità televisiva e radiofonica deve essere chiaramente contrassegnata come tale al fine di garantire che la pubblicità sia riconosciuta in modo inequivocabile come tale. Quest'obbligo ha lo scopo di impedire la pubblicità occulta. Gli spot pubblicitari in televisione non devono superare il 25% del tempo di trasmissione, alcuni prodotti e servizi non possono essere pubblicizzati affatto, in altri casi la messa in onda è limitato a quelle ore del giorno in cui i bambini di solito non guardano la tv incustoditi.

Il diritto alla rettifica di notizie false

Riguardo ai giornali e periodici stampati il concetto del diritto alla rettifica è ben conosciuto. Consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state diffuse notizie contrarie alla verità di chiedere la pubblicazione di una rettifica. Questo diritto sussiste anche nei media radiotelevisivi. Qualora vengano diffuse immagini, o affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità, i soggetti interessati possono chiedere la rettifica. Nel caso in cui una rettifica viene rifiutata dal mezzo radiotelevisivo, la parte interessata può contattare il Comitato per le comunicazioni per rivendicare il diritto di rettifica. Nel 2019 al Comitato non sono pervenute richieste di rettifica.

Fake news e hate speech in rete

Il Comitato si responsabilizza ed interviene

In singoli casi il Comitato si è attivato concretamente per contrastare bufale e l'istigazione all'odio razziale apparsi su media online locali, seppure non intende inibire la libera espressione di opinioni. Su segnalazioni precise pervenute il Comitato ha invitato le redazioni di cancellare fake news oppure un commento apparso sulle pagine social riconducibili ad una testata online. Inviti che sono stati prontamente seguiti.

Il Comitato è messo nelle condizioni di agire contro la disinformazione e le hate speech dalla legge provinciale per i sussidi ai media. Questa infatti prescrive l'obbligo per gli editori di dare al Comitato il nome del responsabile per gli spazi riservati ai commenti dei lettori.

L'affidabilità dei sondaggi pubblicati sui media:

La legge garantisce trasparenza

Per conto dell'Autorità AGCOM, i Comitati regionali per le comunicazioni monitorano l'obbligo dei media di fornire le informazioni richieste per legge al momento della pubblicazione di sondaggi politici o demoscopici. Al fine di poter valutare appieno i risultati dell'indagine, gli utenti dei media devono sapere chi ha commissionato una determinata indagine, chi l'ha effettuata e in quale periodo, quanti intervistati sono stati confrontati con quali domande e così via. L'obbligo di pubblicare queste informazioni elementari sulla metodologia dell'indagine deve essere adempiuto non solo dalla stampa, ma anche dai mezzi di comunicazione online e radiotelevisivi. Il Comitato provinciale per le comunicazioni monitora costantemente i mezzi di comunicazione locali più diffusi: in primis i quotidiani e periodici. Nel 2019 non vi è stata alcuna sanzione dei media altoatesini a questo proposito..

Il ROC: uno strumento per arginare le concentrazioni nel settore dei media

Il ROC, o registro degli Operatori di comunicazioni, è un registro unico istituito dall'Autorità AGCOM ai sensi della legge n. 249/1997.

Dal ROC emergono gli assetti proprietari all'interno delle aziende operanti nel settore delle comunicazioni, in modo che le Autorità competenti di vigilanza come AGCOM e l'Antitrust, possano contrastare eventuali concentrazioni nel settore dei media e limitare le partecipazioni di società terze.

Il Comitato per le comunicazioni di Bolzano è stato autorizzato dall'Autorità di vigilanza AGCOM a gestire la ROC a livello provinciale. Ciò significa che le domande provenienti da aziende con sede in Alto Adige vengono elaborate e approvate direttamente dal Comitato che fornisce consulenza ai soggetti obbligati alla registrazione su tutte le questioni relative al Registro. **Il numero di soggetti registrati attualmente è di circa 200.** Si tratta di una media annuale, perché a causa della dinamica delle registrazioni e delle cancellazioni per cessata attività, il numero può variare da mese a mese. Nel 2019, 17 nuove società sono state iscritte nel registro, ma 7 sono state cancellate perché hanno cessato di operare.

La categoria più recente di società tenute alla registrazione sono i call center. Una volta all'anno, i singoli soggetti registrati hanno l'obbligo di aggiornare i loro dati. A questo proposito, il Comitato ha intensificato il suo lavoro di sensibilizzazione nell'ultimo anno, mentre la sede centrale di AGCOM Napoli sostiene il Comitato bolzanino ad ogni evenienza nella gestione del registro.

Nell'elenco seguente sono riportate le persone giuridiche registrate nel ROC, con sede in Alto Adige, suddivise per settore.

Operatori di rete 5

Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (fornitori di contenuti) 20

Fornitori di servizi interattivi o di servizi con accesso condizionato 1

Soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione 18


Concessionarie di pubblicità 3

Produttori e distributori di programmi radiofonici e televisivi 45

Editori di quotidiani, periodici o riviste 57

Fornitori di servizi di comunicazione elettronica 25

Call Center 24





Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

IL COMITATO PER
LE COMUNICAZIONI



INIZIATIVE E
ATTIVITÀ PARTICOLARI

È costituito il gruppo di lavoro dei Comitati delle Regioni e Province autonome

L'obiettivo: ampliare l'offerta mediatica nelle lingue minoritarie

I Comitati per le comunicazioni della Valle d'Aosta, Sardegna, del Friuli Venezia Giulia e delle Province di Bolzano e Trento hanno unito nel 2019 le forze per lavorare insieme nel Gruppo di Lavoro Media e Minoranze, con lo scopo di aiutare le minoranze linguistiche riconosciute in Italia, dove necessario, ad aumentare la loro presenza mediatica. Secondo il recente Accordo quadro tra le Regioni e l'Autorità di vigilanza AGCOM, le emittenti televisive e radiofoniche regionali sono tenute a dare voce alle comunità appartenenti ad una delle lingue minoritarie ufficialmente riconosciute in Italia. I Comitati sono incaricati del monitoraggio delle trasmissioni in lingue diverse dall'italiano.

Il gruppo di lavoro, la cui prima riunione si è svolta a Bolzano nell'autunno 2019, ha anzitutto raccolto in un compendio le basi legislative a favore delle minoranze nelle Regioni e Province autonome e le trasmissioni a loro dedicate. L'obiettivo di questo documento è quello di spianare la strada all'eventuale adattamento delle leggi e delle iniziative regionali che incentivano la produzione di contenuti nelle lingue minoritarie.

Partecipazione agli Stati generali del governo Conte

Con l'obiettivo di rinnovare i settori dell'informazione e dell'editoria in Italia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha invitato tutti gli stakeholder e le parti interessate a colloqui con il Sottosegretario responsabile di questo portafoglio a partire dalla primavera 2019.

Anche i Comitati regionali per le comunicazioni sono stati invitati ad una di questi incontri. E in tale contesto il Presidente Turk ha richiamato l'attenzione al fatto che le leggi esistenti che limitano le posizioni dominanti nel campo dell'informazione sono inefficaci a livello regionale o subregionale. Questa, in sintesi, è stata anche la conclusione di una ricerca dell'Autorità di vigilanza AGCOM, pubblicata in gennaio del 2019 con delibera 570/18/CONS.




La nuova homepage del Comitato: Più intuitiva e chiara!

Nell'estate del 2019 era finalmente giunto il momento: alla fine di lunghi preparativi, iniziati già nel 2018, il Comitato ha potuto attivare il suo sito web completamente ridisegnato.

L'appalto per la riprogettazione è stato aggiudicato sotto l'egida del Consiglio provinciale alla Società informatica Alto Adige Siag, che l'ha attuata in stretta collaborazione con il Comitato nel corso di diversi mesi.

Navigare all'interno del sito www.cpc-bz.org è ora piacevolmente intuitivo e i singoli argomenti della home page si presentano in forma accattivante, con format ottimizzato per tutti i tipi di dispositivi, compresi i telefoni cellulari. Successivamente a questo lavoro di restyling la Siag ha iniziato a occuparsi anche di un face-lifting dei siti web degli altri Garanti provinciali.

www.cpc-bz.org



Le risorse finanziarie:

Il Comitato presenta un bilancio sociale positivo

Per finanziare le sue attività multiformi il Comitato dispone di risorse provenienti da due fonti: dal Consiglio provinciale altoatesino (che sopporta anche i costi fissi per il personale e i locali) e da AGCOM, che contribuisce alle spese generate dall'espletamento delle funzioni delegate da AGCOM al Comitato.

Se si volesse redigere un bilancio sociale, questo risulterebbe assolutamente positivo, perché il bilancio del Comitato utilizza i fondi in modo così mirato che la società altoatesina, le famiglie e le imprese del paese, traggono un beneficio maggiore dai servizi offerti dal Comitato di quanto fosse l'importo speso. Il Comitato genera i benefici monetari per la popolazione principalmente attraverso la risoluzione extragiudiziale delle controversie nel settore delle telecomunicazioni.

Spese sostenute nel 2019 con risorse del Consiglio provinciale:

Traduzione di documenti e delibere	7.320,00 Euro
Elaborazione grafica delle relazioni annuali	5.490,00 Euro
Rimborso partecipazione a "Medientage München"	345,10 Euro
<hr/>	
Somma:	13.155,10 Euro

Spese sostenute nel 2019 con i fondi AGCOM:

Monitoraggio emittenti tv locali :	9.760,00 Euro
Conciliazione e definizione di controversie nel sett. di telecomunicazione:	61.416,00 Euro
<hr/>	
Somma:	71.176,00 Euro

Le risorse umane del Comitato:

Quando questo rapporto di attività è andato in stampa, il Comitato per le comunicazioni si trovava nella situazione fortunata di avere l'intero team di dipendenti al suo fianco. L'organico infatti prevede tre unità. Al momento, gli addetti sono: il responsabile dell'ufficio Siegrid Mair, l'esperto legale Fabian Thaler e lo specialista Mukesh Macchia, conciliatore delle controversie.

Che sia operativo l'intero cast è il caso ideale, ma sfortunatamente per gran parte dell'anno scorso si dovette registrare assenze a causa di maternità e trasferimento di personale. Ciò ha messo il Comitato in grandi difficoltà; soprattutto quando Siegrid Mair è rimasta da sola per circa due mesi. In quel periodo l'operatività del Comitato sembrava seriamente compromessa.





Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

Allegato: Convenzione

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO E L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

TRA

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI BOLZANO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità, e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, di seguito denominati *Corecom*, funzionalmente organi dell’Autorità per esigenze di decentramento sul territorio;

VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce la competenza legislativa in materia di “*ordinamento delle comunicazioni*” tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS e, in particolare, l’articolo 20, comma 1, *lett. i*), secondo cui il Servizio ispettivo, Registro e *Corecom* cura i rapporti con i *Corecom* e verifica l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni ad essi delegate;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Tusmar*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Indirizzi generali relativi ai Corecom*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*” e, in particolare, l’art. 2, secondo cui le funzioni dell’Autorità sono delegate ai *Corecom* mediante la stipula di apposite Convenzioni;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano del 18 marzo 2002, n. 6, e s.m.i., recante “*Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione*”, istitutiva del “*Comitato provinciale per le comunicazioni*”, di seguito denominato *Coprocom*;

VISTI l’Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché il successivo Accordo Quadro tra i medesimi soggetti del 4 dicembre 2008, e i loro atti di approvazione;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

CONSIDERATO che i *Corecom* si attengono nell’esercizio delle deleghe conferite alle linee guida e ai manuali di procedure operative definiti dall’Autorità;

RITENUTO, pertanto, alla luce dell’*Accordo Quadro 2018* di procedere alla stipula di una nuova convenzione concernente l’attuazione della delega delle funzioni al *Coprocom* Bolzano;

SI CONVIENE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, e il Comitato provinciale per le comunicazioni Bolzano, di seguito denominato *Coprocom* per il conferimento e l’esercizio della delega delle funzioni in ambito regionale nelle materie di cui all’articolo 5.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal *Coprocom* nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, anche attraverso linee guida e atti di indirizzo.

Articolo 3 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Essa è rinnovata entro sessanta giorni antecedenti alla scadenza con decisione degli organi competenti.

Articolo 4 (Strutture dedicate)

1. L'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività di coordinamento di propria competenza relative alla presente Convenzione, opera tramite un'apposita struttura individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna.
2. Il *Coprocom*, nello svolgimento delle attività per l'esercizio delle deleghe, opera tramite una struttura dedicata, all'uopo specificamente individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna della Provincia.

Articolo 5 (Funzioni delegate)

1. L'Autorità delega al *Coprocom* l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
 - b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-*quinquies* del *Tusmar*;

- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
 - d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di “*installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
 - e) definizione delle controversie indicate all’art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea di cui all’art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun *Corecom*, nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
 - f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal *Tusmar*, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;
 - g) vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell’Autorità, di apposite linee guida;
 - h) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato *Registro*, secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del *Registro* nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.
2. L’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” allegato alla delibera n. 529/14/CONS e secondo le linee guida adottate dall’Autorità, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6 (Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il *Coprocom* predispose il programma annuale delle attività, da redigere secondo il modello individuato d'intesa con l'Autorità e da trasmettere alla medesima entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 7 (Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, l'Autorità assegna al *Coprocom* l'importo annuo massimo di Euro 91.648,91 (*novantunomilaseicentoquarantotto/91*), il cui onere grava sul capitolo 01.07.1134 del Bilancio a partire dall'esercizio 2018. L'importo annuo massimo viene impegnato all'inizio dell'anno di competenza e liquidato secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Ogni anno, il 50% dell'importo annuo massimo è liquidato, a titolo di acconto, nel mese di giugno dell'anno di competenza. Il saldo è liquidato nel mese di marzo dell'anno successivo alla luce delle risultanze della relazione di cui all'art. 10 e delle verifiche svolte sull'operatività delle funzioni esercitate, sulla base del raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla tabella, allegato "sub B", dell'*Accordo Quadro 2018*, previa attestazione del Servizio ispettivo, Registro e Corecom dell'Autorità, rilasciata di norma entro il mese di febbraio, fatta salva la necessità di un supplemento di istruttoria.

Articolo 8 (Collaborazione in settori di interesse comune)

1. L'Autorità e il *Coprocom*, ferme restando le rispettive sfere di competenza, possono disciplinare, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.
2. L'Autorità può avvalersi del *Coprocom* per le attività di supporto alle iniziative sul territorio, quali indagini conoscitive, ricerche di settore, divulgazione e promozione di progetti regionali, nazionali ed europei.

Articolo 9
(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e alle materie delegate al *Coprocom*, promuove attività di formazione e di aggiornamento, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 10
(Relazione annuale)

1. Il *Coprocom* predispone una relazione annuale adeguatamente documentata sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da inviare all'Autorità entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'Autorità svolge, con cadenza semestrale, verifiche sull'attività delegata al *Coprocom* anche mediante richiesta di dati e di documentazione utile.

Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)

1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della Convenzione nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Le parti concordano le modalità attuative delle verifiche dell'Autorità e si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.

Articolo 12
(Inadempimento, poteri sostitutivi e revoca delle funzioni)

1. In caso di accertato inadempimento, anche parziale, degli impegni assunti dal *Coprocom* nell'ambito della presente Convenzione, l'Autorità assegna un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere tutte le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle funzioni.

Articolo 13

(Aggiornamento, modifica e integrazione della Convenzione)

1. La presente Convenzione può essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziarie.

Il Presidente dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni

Angelo Marcello Cardani

Firmato digitalmente da: Angelo
Marcello Cardani
Data: 21/12/2017 13:59:45

Il Presidente del
Consiglio della
Provincia autonoma
Bolzano

Roberto Bizzo

Firmato digitalmente da: Roberto
Bizzo
Data: 22/12/2017 10:57:39

Il Presidente della
Giunta della Provincia
autonoma Bolzano

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da: Arno
Kompatscher
Data: 22/12/2017 10:08:09

Il Presidente del
Comitato provinciale
per le comunicazioni
Bolzano

Roland Turk

Firmato digitalmente da: Roland
Turk
Data: 22/12/2017 14:37:28



Landesbeirat für das Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

 www.cpc-bz.org